

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*Comitato Regionale per le Comunicazioni*

DELIBERA n.	26/2016
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2016.1.10.9.16
LEGISLATURA	X

Il giorno lunedì 16 maggio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI.

OGGETTO: Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Mirandola (MO) in occasione delle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Proposta di archiviazione.

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*", e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

Richiamata la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 137/16/CONS, che detta "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*" e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lett. b).

Considerato che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- relativamente alle elezioni comunali di cui all'oggetto la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 21 aprile 2016, 45° giorno antecedente la data delle elezioni e, dunque, giorno di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni».

- in data 21/04/2016 è stata inviata a tutti i comuni della regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. AL.2016.21239 - allegato A).

Vista la segnalazione - ricevuta in data 07/05/2016 (prot. AL.2016.23654 - allegato B), già inviata dai segnalanti anche all'indirizzo PEC dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a quello del Comune di Mirandola - a firma della consigliera del Comune di Mirandola, Antonella Mari, e del consigliere del Comune di San Possidonio (MO),

Fabrizio Locatelli, in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mirandola del periodico comunale "L'Indicatore Mirandolese" n. 9/2016.

Visto che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativamente a:

1) la pubblicazione di una tribuna politica contenente il contributo del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle;

2) la pubblicazione di numerosi articoli di amministratori non redatti in forma impersonale.

Dato atto che:

- in data 07/05/2016 è stato richiesto ai soggetti autori della segnalazione l'invio di un documento di identità in corso di validità (prot. AL.2016.23655 - allegato C), ricevuto il giorno 07/05/2016 (prot. AL.2016.23660 del 08/05/2016 - allegato D):

- in data 07/05/2016 è stata verificata la presenza, sulla home page del sito del Comune di Mirandola del periodico "L'Indicatore Mirandolese" n. 9/2016 (prot. AL.2016.23656 - allegato E) e la pubblicazione all'interno dello stesso di articoli non redatti in forma impersonale;

- in data 09/05/2016 sono state richieste al Comune di Mirandola (MO) osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. AL.2015.23792 - allegato F), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata Legge n. 28/2000.

Vista la memoria trasmessa dal Direttore de "L'Indicatore Mirandolese", Fabio Montella, acquisita agli atti con prot. AL.2016.23973 del 10/05/2016 (allegato G), nella quale viene indicato che il Comune di Mirandola non è un ente interessato alla tornata elettorale prevista per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali e, pertanto, non sottoposto alla disciplina dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Considerato che, successivamente alla telefonata intercorsa in data 11/05/2016 tra il funzionario del Corecom, Anna Gnesin, ed Direttore de "L'Indicatore Mirandolese", lo stesso provvedeva, in data 12/05/2016 (prot. AL.2016.24406 - allegato H), a far inviare a codesto Corecom comunicazione relativamente all'aver tolto dal sito istituzionale del Comune di Mirandola il n. 9/2016 de "L'Indicatore Mirandolese".

Considerato che:

- in periodo elettorale non è pensabile "l'azzeramento" della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a

svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;

- allo stesso tempo, pare necessario evitare quelle attività comunicative, che non siano indispensabili, rese in forma non impersonale e che possano orientare e condizionare le opinioni elettorali dei cittadini;

- il divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 viene applicato anche agli enti non direttamente interessati al voto, tenuto conto del fatto che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

- all'interno del periodico comunale oggetto di segnalazione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mirandola, risultavano in data 07/05/2015 effettivamente presenti articoli nei quali veniva fatto espresso riferimento a soggetti istituzionali (cfr. pagg. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 23, 27 e 29 dell'allegato E).

Preso atto:

- della citata comunicazione relativa all'aver reso indisponibile, sul sito istituzionale del Comune di Mirandola, il n. 9/2016 de "L'Indicatore Mirandolese";

- della verifica effettuata in data 13/05/2013 riguardo all'effettiva impossibilità di reperire il n. 9/2016 del periodico comunale sul sito istituzionale del Comune di Mirandola (prot. AL.2016.24992 - allegato I).

Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale non pare più potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/0000 e per la quale si propone l'archiviazione.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Patrizia Comi.

A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento alla consigliera del Comune di Mirandola, Antonella Mari, al consigliere del Comune di San Possidonio (MO), Fabrizio Locatelli e al Comune di Mirandola;

3) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Bologna, 16 maggio 2016

Il Segretario

*Patrizia Comi*

La Presidente

*Giovanna Cosenza*